

CODICE ETICO

Vers 2.0

Approvato da: C.D.A., in data 24/07/2013



INTRODUZIONE

Con Decreto 8.6.2001, entrato in vigore il 4.7.2001, (da ora DLgs. 231/2001) il legislatore ha disciplinato la materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche così recependo le Convenzioni Internazionali in vigore.

L'adozione di principi etici ai fini della prevenzione dei reati, assurgendo ad elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, costituisce il c.d. Codice Etico o di Comportamento.

Trattasi di un documento ufficiale della società contenente l'insieme dei diritti, dei doveri, e delle responsabilità dell'Ente nei confronti degli aventi interesse (nella accezione più ampia ricomprendente i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli azionisti, ecc.) che mirano a prevenire, vietare, e sanzionare, comportamenti non compatibili con la tutela dei principi di lealtà e correttezza commerciale e personale, cui la società si ispira, attraverso provvedimenti di natura disciplinare proporzionati alla gravità dell'infrazione commessa.

Da qui la necessità per il legislatore di individuare i comportamenti rilevanti indirizzati alla costituzione di reati di natura dolosa, e/o colposa.

Tale obiettivo è fondato sull'imprescindibile principio del rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti a cui chiunque entri in rapporto con l'Ente dovrà sottostare.

Ne consegue la necessità della divulgazione, da parte dell'Ente, del Codice Etico, e la corrispondente necessità di sostenerlo e adeguarlo attraverso un programma di formazione e sensibilizzazione continua.

I principi e i criteri a presidio del Codice Etico possono esemplificativamente così individuarsi:

- a) evitare i rischi, o informare sui rischi non evitabili;
- b) prevenire i rischi monitorandone la gravità e attualità, ad essi commisurando il lavoro e le condizioni relative;
- c) programmare la prevenzione;
- d) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- e) aggiornare le condizioni di lavoro ambientali sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è, o è meno, pericoloso;
- f) adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati;
- g) affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'affidamento degli ante menzionati compiti, ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità per l'Ente sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (vedesi art. 6), che dai sottoposti (vedesi art. 7).

L'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, anche una sua verifica periodica.

Di fatto, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- 1) vigilanza sulla effettività del modello che si concreta nella verifica della corrispondenza tra il modello istituito e i comportamenti assunti;
- 2) verifica della adeguatezza del modello allo scopo cui esso è indirizzato;
- 3) aggiornamento del modello allorché le analisi effettuate, e/o lo sviluppo dell'Ente, rendano necessario apportare modifiche, o adeguamenti.


I REATI E IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il DLgs. 231/01 prevede una struttura minima (artt. 24 e 25) accentrata sui comportamenti ritenuti rilevanti, distintamente formulata in relazione, da una parte alle ipotesi di reato doloso e, dall'altra, ai reati di omicidio colposo e lesioni personale colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Trattasi di fattispecie né vincolanti, né esaustive, volte a consentire l'individuazione nel modo più agevole possibile, di quelle regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi con i loro interlocutori ed, in particolare, con la Pubblica Amministrazione.

La fissazione, pertanto, di sole regole comportamentali dovrà indurre l'Ente ad integrare lo schema proposto con quelle ipotesi di potenziali reati meglio riconducibili alla propria attività specifica e ad esso collegare un adeguato sistema sanzionatorio, a prescindere dalla eventuale successiva instaurazione di un procedimento penale.

La valutazione disciplinare dei comportamenti così come effettuata dall'Ente non dovrà infatti necessariamente coincidere con la valutazione del Giudice in sede penale stante l'autonomia tra la violazione del Codice Etico e la violazione della legge che concreti la commissione di un reato.



E ciò ben si spiega con la salvaguardia dei principi di tempestività e di immediatezza nell'irrogazione della sanzione che rendono il relativo procedimento svincolato rispetto a quello pendente avanti i Giudici ordinari.

L'Ente dovrà peraltro avere l'accortezza, nelle ipotesi di rapporti di lavori subordinati, di adeguare il provvedimento sanzionatorio all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e/o alle norme speciali.

A) Il suddetto Decreto introduce dunque la responsabilità penale della Società che si aggiunge a quella personale dell'effettivo autore del reato.

Tale responsabilità si aggiunge a quella di natura civile che coinvolge il patrimonio dell'Ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci per essi prevedendo sanzioni pecuniarie interdittive di confisca e la pubblicazione della sentenza.

In tale contesto particolare rilevanza assumono i reati informatici, tali intendendosi quelli compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico o di un sistema telematico.

Rispetto ai detti reati il Legislatore è intervenuto con la Legge 547/93 che ha introdotto nuove figure di reato; con il Dlgs 196/03 per punire la violazione della privacy; con la L. 269/98 e 38/00 per punire la pedopornografia; con la Legge 128/04 per la tutela del diritto d'autore.

Altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell'E-Commerce, della proprietà industriale e delle scommesse online.

L'Ente dovrà inoltre informare sui contenuti essenziali della Legge 6/11/12 n. 190 (così detta Legge anti corruzione) recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La legge si muove sul versante della prevenzione, dettando norme anticorruptive, e sul versante repressivo introducendo alcune modifiche al Codice Penale: aumento della reclusione per il reato di peculato; introduzione del reato di concussione per induzione; aumento minimo della pena per il reato di peculato; punibilità della corruzione tra privati con reclusione da uno a tre anni, etc.....

Viene in particolare risalto l'importanza del nuovo art. 319 quater.

In questa norma al comma 1 è descritta la vecchia figura di concussione mediante induzione (prima ricompresa nell'art. 317 cp) mentre al comma 2 viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa, in forza della quale, nei casi previsti dal 1° comma chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Di fatto, la vera novità è insita nella circostanza in virtù della quale il soggetto passivo dell'induzione non è più annoverato tra le vittime del reato, ma diventa, viceversa, l'autore



della stesso: e ciò perché egli non avendo subito una costrizione assoluta - quale quella richiesta dall'art. 317 cp - ma soltanto una pressione psicologica ha comunque mantenuto un margine di autodeterminazione tale da indurlo, volendo, a rifiutare di agire illecitamente.

Appare quindi, del tutto, evidente l'avvertita necessità di dare sempre maggior eco alla questione morale e alla corretta gestione della cosa pubblica.

Nel contesto così delineatosi gli interventi sul versante penalistico assumono rilevanza fondamentale e rendono i modelli organizzativi delle imprese più complessi, ad evitare di incorrere non solo in elevate sanzioni pecuniarie ma anche in pesanti misure interdittive quali la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione di agevolazioni; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



INDICE

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

- ART. 1. Destinatari e ambito di applicazione.
ART. 2. Obblighi dei responsabili dei processi aziendali e dei collaboratori.
ART. 3. Obblighi dell'OdV
ART. 4. Valore contrattuale del Codice Etico.

TITOLO SECONDO

LA SOCIETA': RAPPORTI

- ART. 5. Doveri ed obblighi dell'azienda
ART. 6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
ART. 7. Rapporti con i clienti.
ART. 8. Rapporti con i fornitori.
ART. 9. Rapporti con la stampa.
ART. 10. Contributi e sponsorizzazioni
ART. 11. Rapporti diretti e indiretti con l'Autorità Giudiziaria.
ART. 12. Autorità Pubbliche di Vigilanza.
ART. 13. Rapporti interni di natura contabile.
ART. 14. Conflitto di interessi.

TITOLO TERZO

LA SOCIETA': OPERAZIONI

- ART. 15. Altri obblighi societari.
ART. 16. Votazioni in assemblea.
ART. 17. Controlli interni.

TITOLO QUARTO

LA SOCIETA' E IL PERSONALE

- ART. 18. Relazioni con il personale.
ART. 19. Rispetto ambientale; sicurezza e salute dei lavoratori.
ART. 20. Utilizzo dei beni aziendali.

TITOLO QUINTO

I REATI

- ART. 21. Divieto di detenzione di materiale pornografico.
ART. 22. Divieto di comportamenti discriminatori.
ART. 23. Induzione indebita a dare o promettere utilità'.
ART. 23 bis. Corruzione tra privati
ART. 23 ter. Frode informatica
ART. 23 quater. Accesso abusivo a sistema informatico o telematico
ART. 23 quinquies. Dedenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
ART. 23 sexies. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.
ART. 23 septies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.
ART. 23 octies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
ART. 23 novies. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.



TITOLO SESTO

DISPOSIZIONE FINALE

LE SANZIONI

ART. 24. Sanzioni amministrative.

ART. 25. Sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 26. Sanzioni interdittive.

ART. 27. Pubblicazione sentenza di condanna.

ART. 28. Confisca.



TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Destinatari e ambito di applicazione

1. Il Codice Etico è vincolante e si applica ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai Responsabili di processo e a tutti i collaboratori diretti della Società e/o a chi con la stessa abbia rapporti, che nell'esercizio delle loro funzioni, si ispirano ai principi del Codice.

2. I Responsabili dei processi aziendali devono consapevolmente esprimere i valori ed i principi del Codice, facendosene carico verso l'interno e verso l'esterno e operando in modo da rafforzare la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, sì da rappresentare con il proprio comportamento un esempio.

3. Tutti i dipendenti di Si.El.Co. Srl e gli altri soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, oltre a rispettare le leggi e le normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

Art. 2. Obblighi dei Responsabili dei processi aziendali e dei collaboratori

1. I Responsabili dei processi aziendali e i collaboratori di Si.El.Co. Srl dichiarano di:

- conoscere i precetti contenuti nel Codice Etico;
- astenersi da comportamenti contrari a tali precetti;
- rivolgersi ai propri Responsabili di processo per ogni chiarimento necessario sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai Responsabili o alla Direzione qualsiasi notizia di violazione del presente Codice e qualsiasi richiesta fatta loro al fine di violarlo;
- collaborare a verificare le possibili violazioni;

Art. 3. Obblighi dell'OdV

1. L'Organismo di Vigilanza (OdV) costituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001 (In Si.El.Co. si riferisce allo stesso Consiglio d'Amministrazione integrato da un consulente esterno) vigilerà ai fini di una corretta attuazione del Codice e ne controllerà l'applicazione.

2. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", ivi compreso il Codice Etico, curandone l'aggiornamento e verificandone la adeguatezza allo scopo cui è indirizzato.



Art. 4. Valore contrattuale del Codice Etico

1. Il presente Codice deve considerarsi parte essenziale ed integrante delle obbligazioni contrattuali di tutti i collaboratori Si.El.Co. srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile, che pertanto si impegnano all'osservanza delle norme in esso contenute.
2. La violazione delle norme del Codice costituirà inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti alla società.
3. Qualsiasi modifica al Codice sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione provvederà ad informare tutti i dipendenti sui contenuti del presente Codice, e sulle eventuali modifiche e/o integrazioni attraverso adeguati mezzi di divulgazione.
4. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società nonché ciascun collaboratore e/o consulente esterno, dovrà sottoscrivere per accettazione il Codice al momento dell'accettazione della carica ovvero alla stipulazione del relativo contratto di collaborazione. Nei confronti di questi ultimi soggetti i contenuti del presente Codice dovranno essere fatti assumere quale specifico obbligo contrattuale, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui venga violato il presente Codice di Comportamento.

TITOLO SECONDO

LA SOCIETA': RAPPORTI

Art. 5. Doveri ed obblighi dell'azienda

1. Tutti i dipendenti diretti e gli eventuali collaboratori esterni, quando le loro azioni sono riferibili a Si.El.Co. Srl, dovranno intraprendere e mantenere rapporti di affari ispirati ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. Sono conseguentemente proibiti atti di corruzione, pagamenti illeciti ed azioni collusive.
2. Si.El.Co. Srl ha come principio fondamentale e imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e si adopererà perchè:
 - ogni dipendente o collaboratore che operi in suo nome e conto s'impegni nel pieno rispetto di tali leggi e regolamenti;
 - ogni dipendente o collaboratore che operi in suo nome e conto venga messo a conoscenza delle leggi e regolamenti a cui dovrà adeguare il proprio comportamento;
 - i consulenti esterni, i fornitori, i clienti e chiunque voglia intraprendere e



abbia rapporti con Si.El.Co. Srl conosca tali leggi e regolamenti e ne adegui conseguentemente i propri comportamenti.

3. Ogni operazione e transazione compiuta o promossa nell'interesse di Si.El.Co. Srl deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, della completezza e trasparenza delle informazioni, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti sotto l'aspetto formale e sostanziale e con un riscontro contabile vero e trasparente, secondo il Sistema di Gestione della Qualità aziendale e deve essere, altresì, assoggettabile a audit interni ed esterni.

4. Non è ammessa alcuna pratica o comportamento di favore nei confronti dei terzi volta, al di là ed oltre la prassi commerciale, ad acquisire trattamenti di favore nell'esercizio di qualsiasi attività riconducibile a Si.El.Co. Srl.

In particolare:

- sono vietati omaggi, offerte di lavoro, consulenze e servizi gratuiti a funzionari pubblici o loro familiari e di qualsiasi Ente, che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Si.El.Co. Srl
- atti di cortesia commerciale, omaggi o forme di ospitalità, purchè rispondenti alla politica commerciale ed economica societaria sono consentiti solo se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- gli omaggi offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato e comunicati all'OdV.

5. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

6. Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al CdA e/o all'OdV.

Art. 6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Non è ammesso ne' direttamente, ne' indirettamente, ne' per il tramite d'interposta persona, offrire o promettere denaro, omaggi o compensi, sotto qualsiasi forma; ne' esercitare illecite pressioni, ne' promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione allo scopo di indurli al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.

2. In tutti i rapporti che ciascun collaboratore diretto o indiretto intrattiene con la Pubblica Amministrazione devono essere rispettati i seguenti principi:

- in sede di partecipazione a gare pubbliche ovvero nel caso di altri rapporti con una pubblica amministrazione è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'esplicito divieto di porre in essere comportamenti che, per procurare



vantaggio alla società o perseguire un interesse della stessa siano tali da integrare fattispecie di reato.

- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o, comunque, al fine di conseguire un qualsivoglia vantaggio patrimoniale oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.
- è vietato sabotare il sistema informatico o telematico di proprietà della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

Art. 7. Rapporti con i Clienti

1. E' fatto obbligo a tutti i collaboratori diretti e indiretti di Si.El.Co. Srl, nei rapporti con i Clienti:

- di fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti del proprio incarico, prodotti e servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente al fine di ottenerne il piu' ampio soddisfacimento.
- di fornire informazioni complete, esaurienti e veritiere relative ai prodotti e servizi forniti, in modo tale da consentire al cliente di prendere decisioni consapevoli.
- di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

Art. 8. Rapporti con i Fornitori

1. E' fatto obbligo a tutti i collaboratori diretti e indiretti di Si.El.Co. Srl, nei rapporti con i Fornitori di prodotti e servizi:

- selezionare i fornitori sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nella procedura "Fornitori e Acquisti" del Sistema di Gestione della Qualità e tra questi il prezzo e la qualità dei prodotti e servizi.
- osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di leggi e regolamenti.
- mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.
- agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.



Art.9. Rapporti con la stampa

1. Si.El.Co. Srl si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso la Direzione ovvero il Consiglio d'Amministrazione, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.
2. Tutti i collaboratori sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalla Direzione.
3. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società e destinate all'esterno, dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti, tra loro omogenee.

Art. 10. Contributi e Sponsorizzazioni

1. La Società può aderire a richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro, che siano regolarmente costituite e abbiano un elevato valore culturale o benefico.
2. Le sponsorizzazioni sono destinate solo ad eventi che, a insindacabile giudizio della Società, offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.
3. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della Società).
4. Tutte le iniziative devono, peraltro, essere supportate da adeguata documentazione e devono essere iniziative lecite e trasparenti.

Art. 11. Rapporti diretti e indiretti con l'Autorità Giudiziaria

1. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 12. Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. La Società si impegna ad effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta Si.El.Co. Srl, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
2. In particolare, è fatto divieto a Direzione e collaboratori di:



- effettuare le comunicazioni previste dalla legge nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di veridicità e completezza.
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo, anche parziale, all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione).
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 13. Rapporti interni di natura contabile

1. Ogni operazione e transazione effettuata in Si.El.Co. Srl deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, così da poter procedere all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato tale operazione.

2. I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme civilistiche, fiscali e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

3. Tutto il personale amministrativo Si.El.Co. srl coinvolto nel processo deve:

- fornire informazioni chiare e complete
- assicurare la conformità dei dati e delle elaborazioni e la relativa riservatezza.
- segnalare la presenza di conflitti di interesse.
- non interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione né influenzare l'indipendenza degli stessi.
- impedire eventuali irregolarità, e non ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e del socio, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento o la soppressione di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione o all'OdV.

4. Le denunce, le comunicazioni ed i depositi presso il Registro delle imprese, obbligatori per la Società, devono essere effettuati dai soggetti autorizzati dalla Società e in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.



Art. 14. Conflitto d'interessi

1. Gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile.
2. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, personalmente o per conto di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne tempestiva notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

TITOLO terzo

LA SOCIETA': operazioni

Art. 15. Altri obblighi societari

1. E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
2. E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.
3. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
4. E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.
5. E' vietato effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della società controllante.
6. E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
7. E' vietata ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 16. Votazioni in Assemblea

1. E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della società.



Art. 17. Controlli interni

1. Si.El.Co. Srl diffonde a tutti i livelli dei processi aziendali - responsabili e collaboratori - una filosofia orientata all'attività di controllo interno.

2. Per controlli interni si intendono le attività necessarie a verificare le attività di ogni singola funzione aziendale con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali, tutelare il patrimonio della Società, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili accurati e completi.

3. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa. Pertanto tutti i dipendenti di Si.El.Co. srl, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo saranno indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e contrari agli interessi della Società.

A tal fine e, sotto un profilo di garanzia organizzativa, Si.El.Co. srl assicura una redistribuzione interna del lavoro tale da assicurare che:

- ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità per cui la realizzazione di ogni processo richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali
- tutte le azioni e le operazioni di Si.El.Co. srl abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali.

4. Tutti i dipendenti coinvolti nella redazione delle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

TITOLO QUARTO

LA SOCIETA' E IL PERSONALE

Art. 18. Relazioni con il Personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Si.El.Co. srl si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;



- alla prevenzione dello sfruttamento minorile;
- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

2. Si.El.Co. srl esige, pertanto, che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

3. Si.El.Co. srl mette a disposizione di tutto il personale strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e la professionalità e riserva una particolare attenzione alla formazione sia del personale neo assunto, che del personale già operativo nell'azienda.

4. Il personale, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità e di convenienza, si astiene informandone, senza indugio, il suo diretto superiore.

5. Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di Si.El.Co. srl e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi il personale di Si.El.Co. srl onde consentire la valutazione di eventuali incompatibilità, informa il diretto superiore di attività ed incarichi a lui affidati o comunque attribuiti.

7. Il personale non accetta da soggetti diversi da Si.El.Co. srl retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

8. Il personale non sollecita ai propri diretti superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 19. Rispetto ambientale; Sicurezza e Salute dei lavoratori

1. La tutela dell'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori sono al vertice delle priorità della Società.

2. Si.El.Co. Srl si impegna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità.



A tal fine la Società è tenuta ad informare tutti i dipendenti delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate dalla stessa, in materia di sicurezza e salute.

3. I dipendenti, a loro volta, si impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Società.

4. La Società, inoltre, manterrà i propri stabilimenti, uffici e sistemi operativi in modo tale da rispettare tutti gli standard di sicurezza.

5. Infine, Si.El.Co. srl svolgerà attività di audit e periodici per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate, nonché provvederà ad intervenire prontamente laddove si rendessero necessari interventi correttivi.

6. I dipendenti, in ogni caso, hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza.

7. E' severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che, in buona fede, sollevino questioni in materia di sicurezza e salute.

8. La Società, inoltre, opererà in modo da preservare e proteggere l'ambiente, nel rispetto di tutta la normativa ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni e procedure eventualmente adottate dalla Società stessa.

A tal fine, Si.El.Co. srl si impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative attività di audit e verifiche periodiche.

9. I dipendenti, a loro volta, hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque evento che possa costituire un rischio ambientale.

I dipendenti dichiarano altresì di essere consapevoli degli obblighi ad essi imposti dall'art. 20 del Dlgs 81/2008 e di impegnarsi al loro rispetto.

Art. 20. Utilizzo dei beni aziendali

1. Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni ad esso affidati
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda



- ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni di Si.El.Co. srl, nessun dipendente può fare uso improprio di tali beni
- ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

TITOLO QUINTO

I REATI

Art. 21. Divieto di detenzione di materiale pornografico

1. E' fatto divieto assoluto di detenere e/o utilizzare nell'interesse o a vantaggio della Società, presso i locali, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Art. 22. Divieto di comportamenti discriminatori

1. La società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" adottato con d.lgs 25/07/1998 nr 286 modificato con la legge 30/07/2002 nr 189), a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno (art 5 d.lgs 25/07/1998 nr 286, disegno di legge del 12/10/2006 "Disposizioni in materia di contrasto e favoreggiamento all'immigrazione clandestina") e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 23. Induzione indebita a dare e promettere utilità' (ART. 319 quarter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Nei casi previsti dal 1° comma chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Art. 23 bis. Corruzione tra privati (ART. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od



omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Art. 23 ter. Frode informatica (ART. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 23 quater. Accesso abusivo a sistema informativo o telematico (ART. 615 ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;



2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 23 quinquies. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (ART. 615 quater c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 23 sexies. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (ART. 617 quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 23 septies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (ART. 617 quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 23 octies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (ART. 617 sexies c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,

con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 23 novies. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (ART. 635 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio



TITOLO Sesto

IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Art. 24. Sanzioni Amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 25. Sanzione Amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 26. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non



superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12 c. l. Dlgs. 231/01

Art. 27. Pubblicazione sentenza di condanna

1. La pubblicazione di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 28. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

DISPOSIZIONE FINALE

Le norme contenute in questo codice non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.